



Al Ministro dell'Istruzione

Procedure di scioglimento delle riserve e di inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata degli aspiranti presenti nelle graduatorie ad esaurimento

- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- VISTA la legge 5 febbraio 1992 n. 104, recante "*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*";
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, recante "*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado*";
- VISTA la legge 12 marzo 1999 n. 68, recante "*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*";
- VISTA la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante "*Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico*";
- VISTO il decreto legge 3 luglio 2001 n. 255, convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001 n. 333, recante "*Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002*";
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*";
- VISTO il decreto legge 7 aprile 2004 n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004 n. 143, recante "*Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004/2005, nonché in materia di esami di Stato e di università*";
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante "*Codice dell'amministrazione digitale*";
- VISTA la legge 27 dicembre 2006 n. 296, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*", e in particolare l'articolo 1, comma 605, lettera c), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, in graduatorie ad esaurimento e l'articolo 1, comma 607;
- VISTO Il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, recante "*attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania*";
- VISTO il decreto legge 1 settembre 2008 n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169, recante "*Disposizioni urgenti in materia di istruzione ed università*", ed in particolare l'articolo 5 bis;
- VISTA la legge 18 giugno 2009 n. 69, recante "*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*", ed in particolare l'articolo 32;
- VISTO il decreto legge 25 settembre 2009 n. 134, convertito, con



Al Ministro dell'Istruzione

- modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009 n. 167, recante “*Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno scolastico 2009/2010*”, e in particolare l'articolo 1, comma 4-
octies;
- VISTO il decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante “*Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia*”, e in particolare l'articolo 9 comma 20, che ha stabilito l'aggiornamento con cadenza triennale delle graduatorie ad esaurimento;
- VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2011 n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012 n. 14, recante “*Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative*”, e in particolare l'articolo 14, comma 2-quater;
- VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35, recante “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*”, ed in particolare l'articolo 8 comma 1;
- VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante “*Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca*”, ed in particolare l'articolo 15, commi 3 bis e 3 ter;
- VISTO la legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”;
- VISTO il decreto legge 30 dicembre 2015 n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016 n. 21, recante “*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*” ed in particolare, l'articolo 1, comma 10-bis;
- VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*”;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, recante “*Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;
- VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018 n. 96, recante “*Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese*”, ed in particolare l'articolo 4;
- VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159, recante “*Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 recante “*Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma*”



Al Ministro dell'Istruzione

- dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;
- VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 27 marzo 2000 n. 123, concernente *“Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti, previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999 n. 124”*;
- VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 15 marzo 2007, n. 27, recante *“Tabella di valutazione dei titoli per il personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado inserito nella terza fascia”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010 n. 249, recante Regolamento concernente: *“Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007 n. 244”* e, in particolare, l'articolo 13 e l'articolo 15, comma 17;
- VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 9 maggio 2017 n. 259, che dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo previste dal DPR n. 19 del 2016;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 12 giugno 2017 n. 400 ed in particolare l'articolo 5 che ha disposto l'adeguamento delle graduatorie ad esaurimento delle classi di concorso della scuola secondaria di I e II grado alle nuove classi di concorso di cui al D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 24 aprile 2019 n. 374, con il quale sono stati fissati modalità e termini per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 12 febbraio 2020, n. 95, concernente l'attivazione, per l'anno accademico 2019/2020, dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, ai sensi del Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249;
- VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione 23 giugno 2020, n. 36, recante *“Procedure di scioglimento delle riserve e di inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata degli aspiranti presenti nelle Graduatorie ad esaurimento”* per l'a.s. 2020/21;
- CONSIDERATA la necessità di fissare per l'a. s. 2021/2022 un termine congruo in relazione sia alle cadenze temporali, normalmente previste per il conseguimento dei titoli di cui trattasi, sia alla necessità di definire le graduatorie ad esaurimento, in tempo utile, per le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato per il citato anno scolastico;
- INFORMATE le OO.SS. maggiormente rappresentative in data XXXX

DECRETA



Al Ministro dell'Istruzione

Articolo 1

(Scioglimento della riserva)

1. Il termine entro il quale i docenti già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, in attesa del conseguimento del titolo, devono conseguire l'abilitazione ai fini dello scioglimento della riserva per l'anno scolastico 2021/22, è fissato al 2 luglio 2021.
2. Ai fini di cui al comma 1, i docenti interessati devono presentare la relativa istanza secondo le modalità e termini di cui all'articolo 4.

Articolo 2

(Inserimento titoli di riserva dei posti)

1. Il termine entro il quale i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento devono possedere i requisiti per beneficiare della riserva dei posti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, è fissato al 2 luglio 2021. A tal fine i docenti interessati devono presentare la relativa istanza secondo le modalità e termini di cui all'articolo 4.
2. Ai fini dell'assunzione sui posti riservati, i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Articolo 3

(Inclusione annuale negli elenchi di sostegno e dei metodi didattici differenziati)

1. Il termine entro il quale i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento devono conseguire il titolo di specializzazione sul sostegno è fissato al 2 luglio 2021. Gli aspiranti che conseguiranno il titolo di specializzazione sul sostegno dopo la chiusura dell'istanza, potranno iscriversi con riserva entro la data del 2 luglio 2021, e, avvalendosi di apposita funzione telematica disponibile, potranno sciogliere tale riserva nel periodo compreso tra il 6 luglio 2021 e il 16 luglio 2021.
2. Entro lo stesso termine del 2 luglio 2021 possono essere dichiarati i titoli di specializzazione all'insegnamento relativi ai metodi didattici differenziati conseguiti entro il termine del 2 luglio 2021, ai fini dell'inclusione nei relativi elenchi. A tal fine i docenti interessati devono presentare la relativa istanza secondo le modalità e termini di cui all'articolo 4.

Articolo 4

(Modalità di presentazione delle domande)

1. Le domande di inclusione a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, di aggiornamento dei titoli di riserva di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, di inclusione negli elenchi del sostegno o negli elenchi relativi ai metodi didattici differenziati devono essere rivolte alla sede territoriale dell'Ufficio scolastico regionale che ha gestito la relativa domanda per il triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22, a decorrere dal 16 giugno 2021 e sino al 2 luglio 2021, esclusivamente tramite l'apposita istanza disponibile sul sito



Al Ministro dell'Istruzione

internet del Ministero al percorso “Argomenti e Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie a esaurimento > Aggiornamento graduatorie ad esaurimento aa. ss. 2019-2021”, in conformità al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Gli aspiranti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarano:

- a. nella domanda di inclusione a pieno titolo, seguendo la procedura guidata, il titolo di abilitazione e l'eventuale titolo per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria conseguito;
- b. nella domanda di dichiarazione dei titoli di riserva, seguendo la procedura guidata, il titolo di riserva cui hanno diritto e, in caso di provincia destinataria della domanda diversa da quella di residenza, gli estremi dei documenti attestanti il diritto alla riserva di posti o la pubblica amministrazione in possesso della documentazione;
- c. nella domanda di inclusione negli elenchi del sostegno, seguendo la procedura guidata, il titolo di specializzazione di sostegno e/o relativo ai metodi differenziati conseguito.

3. I titoli di abilitazione sono valutati ai sensi della tabella allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 15 marzo 2007, n. 27. I punteggi relativi ai soggetti che sciolgono la riserva ai sensi dell'articolo 1, comma 2, sono attribuiti in riferimento al percorso che dava titolo all'inserimento con riserva.

Articolo 5

(Informativa sul trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati, Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, si informano gli aspiranti che i dati raccolti con la domanda saranno trattati, anche mediante l'utilizzo di procedure informatizzate, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura medesima, per le attività inerenti all'eventuale successivo conferimento del contratto a tempo indeterminato o determinato, nel rispetto della normativa specifica, anche in caso di comunicazione a terzi. I dati personali sono raccolti presso il Ministero dell'Istruzione viale Trastevere 76/A - 00153 Roma e trattati dalla sede territoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale che ha gestito la relativa domanda per il triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22 che esercita le funzioni di titolare del trattamento.

2. Il conferimento dei dati è obbligatorio in ordine alla valutazione dei titoli, pena l'esclusione dalla procedura ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.

3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle altre strutture dell'Amministrazione e ai soggetti direttamente interessati allo svolgimento della procedura.

4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del citato Regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti della sede territoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente e che ha gestito la relativa domanda per il triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di



Al Ministro dell'Istruzione

quanto previsto dal Regolamento, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (articolo 79 del Regolamento). Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Ministero dell'Istruzione Viale Trastevere, 76/a - 00153 ROMA - email: rpd@istruzione.it.

IL MINISTRO
prof. Patrizio Bianchi

DECRETO SOSTEGNI BIS

CONCORSI ORDINARI

- ***NUOVE MODALITÀ***
- ***PROCEDURA STEM***



UIL SCUOLA Vicenza via Quasimodo 47/49

36100 Vicenza tel. 0444562992 – fax 0444962819

vicenza@uilscuola.it – cell. 3931121447

COSA CAMBIA

in 3 punti



UIL SCUOLA Vicenza
via Quasimodo 47/49

36100 Vicenza tel.

0444562992 – fax

0444962819

vicenza@uilsuola.it –

cell. 3931121447

PRIMA DEL DECRETO	DOPO IL DECRETO
Prova preselettiva se il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a 250.	NO preselettiva.
Più prove scritte con più quesiti a risposta aperta.	Unica prova COMPUTER-BASED a risposta multipla.
In caso di esito negativo delle prove si può partecipare ai futuri concorsi ordinari.	In caso di esito negativo delle prove non è più possibile partecipare a futuri concorsi ordinari per la stessa classe di concorso o tipologia di posto.

PROVE



UIL SCUOLA Vicenza via Quasimodo 47/49

36100 Vicenza tel. 0444562992 – fax 0444962819
vicenza@uilscuola.it – cell. 3931121447

A) In sostituzione della o delle prove scritte previste dalla normativa vigente ci sarà una unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla (computer-based), volti all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato:

- sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa;
 - sull'informatica;
 - sulla lingua inglese.
- ✓ *70 punteggio minimo;*
✓ *100 punteggio massimo.*

È possibile la non contestualità delle prove relative alla medesima classe di concorso.

B) Una prova orale.

C) Valutazione dei titoli.



UIL SCUOLA Vicenza via
Quasimodo 47/49

36100 Vicenza tel. 0444562992 – fax
0444962819 vicenza@uilscuola.it –
cell. 3931121447

RIPETIZIONE CONCORSO

Chi non supera la prova del concorso ordinario non potrà ripeterla

Salvo modificazioni nella conversione in legge, al momento è previsto che i candidati che non superano le prove non possono presentare domanda di partecipazione alla procedura concorsuale successiva per la medesima classe di concorso o tipologia di posto per la quale non hanno superato le prove, ad esclusione delle classi di concorso delle materie matematico-scientifiche (STEM) per le quali sarà invece possibile partecipare anche ai successivi concorsi ordinari.

CONCORSO ORDINARIO STEM *Classi di concorso*

In via straordinaria, esclusivamente per le immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2021/2022, è anticipato il concorso ordinario per le classi di concorso **matematico-scientifiche (STEM)**:

- A020- Fisica – 282 posti
- A026- Matematica - 1005 posti
- A027-Matematica e Fisica – 815 posti
- A028 – Matematica e scienze – 3124 posti
- A041-Scienze e tecnologie informatiche – 903 posti

Oltre 60000 candidati per un totale di 6.129 posti.



UIL SCUOLA Vicenza via Quasimodo 47/49

36100 Vicenza tel. 0444562992 – fax 0444962819
vicenza@uilscuola.it – cell. 3931121447

CONCORSO ORDINARIO STEM

Classi di concorso- posti



UIL SCUOLA Vicenza via Quasimodo 47/49 36100
Vicenza tel. 0444562992 – fax 0444962819
vicenza@uilscuola.it – cell. 3931121447

A020 Fisica

- Circa 2.500 candidati
- 282 i posti disponibili

Abruzzo 4
Basilicata 3
Calabria 3
Campania 17
Emilia Romagna 35
Friuli Venezia Giulia 8
Lazio 21
Liguria 8
Lombardia 59
Marche 14
Molise 3
Piemonte 29
Puglia 9
Sardegna 10
Sicilia 4
Toscana 24
Umbria 3
Veneto 28

A026 Matematica

- Oltre 8000 candidati
- 1005 i posti disponibili

Abruzzo 9
Basilicata 8
Calabria 36
Campania 77
Emilia Romagna 110
Friuli Venezia Giulia 23
Lazio 76
Liguria 38
Lombardia 192
Marche 39
Molise 10
Piemonte 93
Puglia 39
Sardegna 40
Sicilia 14
Toscana 101
Umbria 8
Veneto 92

CONCORSO ORDINARIO STEM

Classi di concorso- posti



UIL SCUOLA Vicenza via Quasimodo 47/49 36100
Vicenza tel. 0444562992 – fax 0444962819
vicenza@uilscuola.it – cell. 3931121447

A027 Matematica e Fisica

- Oltre 5000 candidati
- 815 i posti disponibili

Abruzzo 11
Basilicata 10
Calabria 42
Campania 102
Emilia Romagna 54
Friuli Venezia Giulia 11
Lazio 90
Liguria 27
Lombardia 134
Marche 23
Molise 11
Piemonte 65
Puglia 40
Sardegna 36
Sicilia 8
Toscana 96
Umbria 5
Veneto 50

A028 Matematica e Scienze

- Circa 40000 candidati
- 3124 i posti disponibili

Abruzzo 37
Basilicata 47
Calabria 100
Campania 309
Emilia Romagna 282
Friuli Venezia Giulia 80
Lazio 232
Liguria 71
Lombardia 717
Marche 71
Molise 15
Piemonte 292
Puglia 139
Sardegna 144
Sicilia 86
Toscana 177
Umbria 35
Veneto 290

CONCORSO ORDINARIO STEM

Classi di concorso- posti



UIL SCUOLA Vicenza via Quasimodo 47/49 36100
Vicenza tel. 0444562992 – fax 0444962819
vicenza@uilscuola.it – cell. 3931121447

A041 Scienze e Tecnologie informatiche

- Oltre 5000 candidati
- 903 i posti disponibili

Abruzzo 11
Basilicata 4
Calabria 19
Campania 71
Emilia Romagna 83
Friuli Venezia Giulia 26
Lazio 47
Liguria 29
Lombardia 186
Marche 29
Molise 11
Piemonte 87
Puglia 54
Sardegna 33
Sicilia 42
Toscana 74
Umbria 8
Veneto 89

LE DATE

Classe di Concorso	Descrizione	Data	Turno
A026	MATEMATICA	02-07-2021	Mattutino
A041	SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	02-07-2021	Pomeridiano
A020	FISICA	05-07-2021	Mattutino
A027	MATEMATICA E FISICA	05-07-2021	Pomeridiano
A028 – Turno 1	MATEMATICA E SCIENZE	06-07-2021	Mattutino
A028 – Turno 2	MATEMATICA E SCIENZE	06-07-2021	Pomeridiano
A028 – Turno 3	MATEMATICA E SCIENZE	07-07-2021	Mattutino
A028 – Turno 4	MATEMATICA E SCIENZE	07-07-2021	Pomeridiano
A028 – Turno 5	MATEMATICA E SCIENZE	08-07-2021	Mattutino



UIL SCUOLA Vicenza via Quasimodo 47/49 36100
 Vicenza tel. 0444562992 – fax 0444962819
vicenza@uilscuola.it – cell. 3931121447

CONCORSO ORDINARIO STEM *Chi partecipa*

Partecipano solo ed esclusivamente i candidati che hanno presentato domanda, entro il 31 luglio 2020, per il concorso ordinario secondaria I e II grado di cui al DD. n. 201 del 20 aprile 2020 per le classi di concorso interessate.

Non sono previste nuove candidature.



UIL SCUOLA Vicenza via Quasimodo 47/49 36100
Vicenza tel. 0444562992 – fax 0444962819
vicenza@uilscuola.it – cell. 3931121447

CONCORSO ORDINARIO STEM

La prova scritta



UIL SCUOLA Vicenza via Quasimodo 47/49 36100
Vicenza tel. 0444562992 – fax 0444962819
vicenza@uilscuola.it – cell. 3931121447

L'avviso relativo al **calendario della prova scritta**, distinta per classe di concorso, ed alle relative modalità di svolgimento (**data e orario**) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», sul sito istituzionale del Ministero, nonché sui siti degli uffici scolastici regionali.

L'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta ubicazione e con l'indicazione della destinazione dei candidati è comunicato dagli uffici scolastici regionali presso i quali si svolge la **prova almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove** tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti internet.

I **quesiti della prova scritta** sono predisposti a livello nazionale dal Ministero che si avvale di una o più università.

CONCORSO ORDINARIO STEM

La prova scritta



UIL SCUOLA Vicenza via Quasimodo 47/49 36100
Vicenza tel. 0444562992 – fax 0444962819
vicenza@uilscuola.it – cell. 3931121447

I candidati devono presentarsi nelle rispettive sedi di esame muniti:

- del documento di riconoscimento in corso di validità;
- del codice fiscale ;
- della ricevuta di versamento del contributo previsto per la partecipazione alla procedura concorsuale.

La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale.

CONCORSO ORDINARIO STEM

La prova scritta



UIL SCUOLA Vicenza via Quasimodo 47/49 36100
Vicenza tel. 0444562992 – fax 0444962819
vicenza@uilscuola.it – cell. 3931121447

Durante lo svolgimento della prova i candidati possono utilizzare carta da scrivere e penne messe a disposizione dall'amministrazione.

È vietato invece introdurre nella sede di esame appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati.

È fatto, altresì, divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione esaminatrice.

CONCORSO ORDINARIO STEM

La prova scritta



UIL SCUOLA Vicenza via Quasimodo 47/49 36100
Vicenza tel. 0444562992 – fax 0444962819
vicenza@uilscuola.it – cell. 3931121447

Unica prova scritta – computer based (*che si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione*)

50 quesiti. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta. L'ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato così suddivisi:

- **40 sui programmi dell'Allegato A del DM 201/2020**
(<https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Allegato+A+Programmi+concorso+secondaria+02022020+uv-signed.pdf/b813a133-7ab9-cfd9-6421-f18440af328a?version=1.0&t=1587564350930>)
- **5 per informatica;**
- **5 sulla lingua inglese (conoscenza al livello B2 del QCER).**

A028 - Matematica e scienze: i 40 sono suddivisi tra 20 di matematica e 20 nell'ambito delle scienze chimiche, fisiche, biologiche e naturali.

A027 - Matematica e Fisica: i 40 quesiti saranno suddivisi tra 20 per matematica e 20 per fisica.

CONCORSO ORDINARIO STEM

La prova scritta



UIL SCUOLA Vicenza via Quasimodo 47/49 36100
Vicenza tel. 0444562992 – fax 0444962819
vicenza@uilscuola.it – cell. 3931121447

Durata

- **massimo 100 minuti**, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi (art. 20 della legge 104/1992).

Attenzione: ausili e/o tempi aggiuntivi

Il candidato che richieda ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova, dovrà documentare la propria disabilità con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell'Azienda sanitaria locale di riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'USR competente, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC), **almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova**, unitamente alla specifica autorizzazione all'USR al trattamento dei dati sensibili.

Eventuali gravi limitazioni fisiche, intervenute successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere adeguatamente documentate, con certificazione medica, rilasciata da struttura pubblica, e comunicate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'USR competente oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

CONCORSO ORDINARIO STEM

La prova scritta



UIL SCUOLA Vicenza via Quasimodo 47/49 36100
Vicenza tel. 0444562992 – fax 0444962819
vicenza@uilscuola.it – cell. 3931121447

Valutazione e punteggi

- **2 punti a ciascuna risposta esatta**
- **zero punti alle risposte non date o errate.**

70 punteggio minimo;

100 punteggio massimo.

CONCORSO ORDINARIO STEM

La prova orale



UIL SCUOLA Vicenza via Quasimodo 47/49 36100
Vicenza tel. 0444562992 – fax 0444962819
vicenza@uilscuola.it – cell. 3931121447

I candidati ammessi alla prova orale ricevono da parte del competenteUSR, almeno venti giorni prima dello svolgimento della medesima, comunicazione esclusivamente a mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso:

- del voto conseguito nella prova scritta;
- della sede;
- della data e dell'ora di svolgimento della loro prova orale.

CONCORSO ORDINARIO STEM

La prova orale



UIL SCUOLA Vicenza via Quasimodo 47/49 36100
Vicenza tel. 0444562992 – fax 0444962819
vicenza@uilscuola.it – cell. 3931121447

I **temi delle prove orali** sono predisposti da ciascuna commissione giudicatrice secondo il programma di cui all'Allegato A del decreto ministeriale 20 aprile 2020, n. 201.

Le commissioni le predispongono in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova.

Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, ventiquattro ore prima dell'orario programmato per la propria prova. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi.

CONCORSO ORDINARIO STEM

La prova orale



UIL SCUOLA Vicenza via Quasimodo 47/49 36100
Vicenza tel. 0444562992 – fax 0444962819
vicenza@uilscuola.it – cell. 3931121447

- Durata massima di 45 minuti

- Progettazione di un'attività didattica, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle TIC (I contenuti della prova fanno riferimento all'allegato A)

- La commissione accerta anche la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

CONCORSO ORDINARIO STEM

La prova pratica



UIL SCUOLA Vicenza via Quasimodo 47/49 36100
Vicenza tel. 0444562992 – fax 0444962819
vicenza@uilscuola.it – cell. 3931121447

Attenzione. Svolgono la prova pratica:

- **A020 e A027:** La prova pratica consiste nella misura di una o più grandezze fisiche, la verifica di una legge o lo studio di un fenomeno fisico. Il risultato deve essere descritto e commentato in un'apposita relazione scritta. **Durata della prova: 3 ore.**

- **A028:** La prova pratica consiste in un'esperienza di laboratorio afferente all'area delle scienze chimiche, fisiche, biologiche e naturali, con riferimento ai contenuti previsti nel programma concorsuale. Il risultato deve essere descritto e commentato in un'apposita relazione scritta. **Durata della prova: 3 ore.**

CONCORSO ORDINARIO STEM

La prova orale



UIL SCUOLA Vicenza via Quasimodo 47/49 36100
Vicenza tel. 0444562992 – fax 0444962819
vicenza@uilscuola.it – cell. 3931121447

Valutazione e punteggi

- **70 punteggio minimo;**
- **100 punteggio massimo.**
- **Prova pratica (A020-A027-A028):** la commissione avrà a disposizione 100 punti per la prova pratica e 100 punti per la prova orale e il candidato sarà valutato in base alla media aritmetica delle votazioni riportate nelle due prove.

ATTENZIONE: Non sono valutati i titoli già presentati entro il 31/7/20

CONCORSO ORDINARIO STEM Le graduatorie

La formazione della graduatoria (sulla base della somma delle valutazioni della prova scritta e orale) avverrà **entro la data del 31 luglio 2021 nel limite dei posti messi a concorso.**

Immissioni in ruolo entro il 30 ottobre: Le medesime graduatorie sono utilizzate per le immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2021/2022, se approvate, per eventuali oggettive ragioni di ritardo, entro la data del 30 ottobre 2021, con conseguente risoluzione dei contratti di lavoro a tempo determinato nelle more stipulati sui relativi posti vacanti e disponibili.

I vincitori scelgono, in ordine di punteggio e secondo i posti disponibili, l'istituzione scolastica nella regione in cui hanno concorso, tra quelle che presentano posti vacanti e disponibili, cui essere assegnati per svolgere le attività scolastiche relative al percorso annuale di formazione iniziale e prova.

UIL SCUOLA Vicenza via Quasimodo 47/49 36100
Vicenza tel. 0444562992 – fax 0444962819
vicenza@uilscuola.it – cell. 3931121447



CONCORSO ORDINARIO STEM

Le graduatorie



UIL SCUOLA Vicenza via Quasimodo 47/49 36100
Vicenza tel. 0444562992 – fax 0444962819
vicenza@uilscuola.it – cell. 3931121447

Ove non si dia luogo all'approvazione entro il 30 ottobre, tali graduatorie sono utilizzate nel corso degli anni successivi con priorità rispetto alle graduatorie delle procedure ordinarie.

In ogni caso, le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione e classe di concorso, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni scolastici successivi, sino all'esaurimento della graduatoria, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Alle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022 si applica la decorrenza dei contratti al primo settembre o, se successive, alla data di inizio del servizio.

CONCORSO ORDINARIO STEM Abilitazione



UIL SCUOLA Vicenza via Quasimodo 47/49 36100
Vicenza tel. 0444562992 – fax 0444962819
vicenza@uilscuola.it – cell. 3931121447

Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi (articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59), costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso.

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE E UTILIZZAZIONI A.S. 2021/22 Personale ATA, DSGA ed ex LSU

Scheda tecnica UIL scuola

PREMESSA

È previsto:

- *che i DSGA neoassunti in ruolo possano presentare domanda di assegnazione provvisoria.*
- *che il personale ex LSU (e individuato con causale di contratto G7 - ART. 58, D.L.N.69/2013 E Art.1, COMMA 964, L. N.178/2020 - FULL TIME) possa accedere alle operazioni di utilizzazione, laddove sia risultato in soprannumero sull'organico di diritto dell'istituzione scolastica di titolarità per l'anno scolastico 2021/2022.*

TEMPISTICA

Personale ATA (ausiliario, tecnico ed amministrativo) e **DSGA**: Dal 28 giugno al 12 luglio 2021

La domanda si presenta in modalità esclusivamente cartacea.

Tutte le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria dovranno svolgersi entro la data del **9 agosto** e comunque devono concludersi inderogabilmente entro il **31 agosto dell'anno scolastico in corso**.

PERSONALE ATA

Per il personale ATA non ci sono novità rispetto allo scorso anno:

- Il contratto integrativo conferma la possibilità prevista dall'art. 17, comma 1, di richiedere l'assegnazione provvisoria per il ricongiungimento, oltre che per il coniuge o parte dell'unione civile o convivente, anche per parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da apposita certificazione anagrafica.
- Al medesimo comma viene ammessa l'istanza di ricongiungimento al genitore, senza richiedere l'ulteriore requisito della convivenza.



- All'art. 18 - Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria sono state meglio definite le modalità di indicazione delle preferenze che il personale ATA intenda far valere nelle precedenze previste nell'articolo.

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

1. QUALI SONO I MOTIVI PER CUI È POSSIBILE RICHIEDERE ASSEGNAZIONE PROVVISORIA?

Può partecipare all'assegnazione provvisoria, **provinciale o interprovinciale**, tutto il personale ATA assunto a tempo indeterminato (anche con la sola nomina giuridica) per i soli motivi previsti dall'**art. 17 comma 1** del CCNI 2019/22 e di seguito indicati:

- ✓ ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ✓ ricongiungimento al coniuge o alla parte dell'unione civile;
- ✓ ricongiungimento al convivente (compresi i parenti e gli affini) purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- ✓ gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- ✓ ricongiungimento al genitore.

2. PER QUANTE PROVINCE È POSSIBILE RICHIEDERE ASSEGNAZIONE PROVVISORIA?

Una sola. E deve comunque coincidere con quella in cui ricorre uno dei motivi di cui all'art. 17 comma 1 sopra indicati.

3. IL PERSONALE ATA PUÒ SCEGLIERE DI RICONGIUNGERSI AD UN FAMILIARE DIVERSO RISPETTO IL CONIUGE?

Sì.

Nelle assegnazioni provvisorie sceglie liberamente a quale familiare ricongiungersi, **senza alcun vincolo**. Ciò vale anche per il personale coniugato:

es. Il personale il cui coniuge è residente nel comune X della provincia A può chiedere il ricongiungimento al figlio o al genitore residenti nel comune Y, anche di diversa provincia.

L'importante è sapere che si può chiedere ricongiungimento ad un solo familiare e per una sola provincia.

4. IL PERSONALE CHE VUOLE RICONGIUNGERSI AL GENITORE DEVE ESSERE CONVIVENTE CON LO STESSO?

No.

Per ricongiungersi al coniuge o parte dell'unione civile, figli o genitore **non è necessaria la convivenza**.



5. IN QUALI CASI È INVECE NECESSARIA?

Nel solo caso di ricongiungimento ad una persona con cui si convive compresi i parenti e gli affini. In questo caso la stabilità della convivenza deve risultare da certificazione anagrafica.

6. IL PERSONALE ATA PUÒ INOLTRE LA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE SE LA SCUOLA SI TROVA NELLO STESSO COMUNE DI RESIDENZA DEL FAMILIARE A CUI VOGLIO RICONGIUNGERMI?

Solo se i comuni comprendono più distretti.

7. QUALI SONO I CASI IN CUI NON È POSSIBILE RICHIEDERE ASSEGNAZIONE PROVVISORIA?

Non può essere richiesta assegnazione provvisoria:

- ✓ all'interno del comune di titolarità (con le eccezioni per le città metropolitane);
- ✓ per più province.

8. QUALI PUNTEGGI VENGONO ASSEGNATI A CHI FA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA?

Sono assegnati:

- ✓ **punti 24** per il ricongiungimento al familiare (*coniuge o parte dell'unione civile; convivente; figli o affidati minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità; genitori*);
- ✓ **punti 16** per ogni figlio o affidato di età inferiore ai 6 anni;
- ✓ **punti 12** per ogni figlio o affidato di età superiore ai 6 anni e inferiore ai 18 anni.

ATTENZIONE! Non sono valutati titoli o anzianità di servizio.

NOTA BENE:

a) Il punteggio spetta per il comune di residenza della persona cui si chiede il ricongiungimento a condizione che essa, alla data di presentazione della domanda vi risieda effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.

b) Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori è attribuito solo nel caso in cui almeno uno dei due genitori abbia un'età superiore a 65 anni (l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria).

c) Il punteggio per i figli è assegnato anche se questi compiono i 6 anni (pp. 16) o i 18 anni (pp. 12) entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria.

d) In caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

9. QUALI E QUANTE PREFERENZE È POSSIBILE ESPRIMERE?

L'assegnazione provvisoria può essere richiesta indicando fino a **15 preferenze**.

Le preferenze possono essere del seguente tipo:



- ✓ scuole
- ✓ comuni
- ✓ distretti
- ✓ codice provincia (solo nel caso di assegnazione interprovinciale).

Le preferenze territoriali espresse nell'apposita sezione del modulo domanda saranno progressivamente esaminate nell'ordine riportato.

10. È POSSIBILE OTTENERE L'ASSEGNAZIONE PROVVISORIA SOMMANDO PIÙ SPEZZONI O IN PART TIME?

Sì.

Possono essere effettuate su posti la cui vacanza sia accertata per l'intero anno scolastico e, a richiesta, anche su posti part-time costituiti su più scuole.

Per il **personale in part time** l'assegnazione provvisoria può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili.

11. SONO CONFERMATE TUTTE LE PRECEDENZE RISPETTO L'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE?

Sì. Sono confermate tutte le tipologie di precedenza degli anni passati (art. 18).

In particolare, **la precedenza per le lavoratrici madri e i lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età fino ai 6 anni e, limitatamente ai trasferimenti interprovinciali, superiore ai 6 e fino ai 12 anni** continua a precedere l'assistenza all'unico parente o affine entro il secondo grado (ovvero entro il terzo grado) con handicap grave.

12. COME BISOGNA ESPRIMERE LE PREFERENZE ALL'INTERNO DEL MODULO DOMANDA PER EVITARE CHE LA DOMANDA NON SIA VALIDATA NEL CASO DI RICONGIUNGIMENTO AL FAMILIARE?

Ai fini del ricongiungimento al familiare bisognerà esprimere **come prima preferenza** il comune di ricongiungimento (o distretto sub-comunale nelle città metropolitane) **oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso**.

ATTENZIONE!

L'indicazione del codice sintetico del comune (o distretto sub comunale nelle città metropolitane) di ricongiungimento è obbligatoria (anche nel caso di comuni in cui esista una sola scuola) **solo se si intendono esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune (o distretto sub comunale).**

In caso di mancata indicazione del comune (o distretto sub comunale) di ricongiungimento (nel caso si esprimano preferenze anche per altri comuni) la domanda non è annullata, ma l'ufficio si



limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento.

13. COME BISOGNA ESPRIMERE LE PREFERENZE ALL'INTERNO DEL MODULO DOMANDA PER EVITARE CHE LA DOMANDA NON SIA VALIDATA NEL CASO SI FRUISCA DI UNA DELLE PRECEDENZE DI CUI ART. 18?

Si ha diritto alla precedenza purché si esprima **come prima preferenza** il comune (o distretto sub-comunale nelle città metropolitane) in cui si esercita la precedenza **oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso**.

ATTENZIONE!

L'indicazione del codice sintetico del comune (o distretto sub comunale nelle città metropolitane) in cui si esercita la precedenza è obbligatoria (anche nel caso di comuni in cui esista una sola scuola) **solo se si intende esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune (o distretto sub comunale)**.

La mancata indicazione del comune (o distretto sub comunale) di riferimento (nel caso si esprimano preferenze anche per altri comuni) preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria, senza diritto di precedenza.

→ ECCEZIONI ←

Fanno eccezione le precedenze di cui all'art. 18:

- ✓ **n. I (non vedenti/emodializzati);**
- ✓ **n. III lettera d) art. 21 legge 104/92 (personale con certificazione di handicap, anche non grave, e con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie I, II e III della tabella A annessa alla Legge 648/1950).**

Esclusivamente per tali precedenze non esiste alcun tipo di vincolo, né in riferimento alla provincia in cui esercitare il diritto della precedenza, né per il criterio con cui esprimere le preferenze all'interno del modulo domanda (es. non è obbligatorio, in nessun caso, esprimere il codice del comune).

Inoltre, per fruire delle precedenze

- ✓ **n. IV (assistenza);**
- ✓ **n. VI (coniuge di militare o categoria equiparata)**
- ✓ **n. VII (incarichi pubblici)**

è comunque necessario che ricorra uno dei motivi di cui all'art. 17 comma 1

UTILIZZAZIONI

1. CHI È IL PERSONALE ATA AVENTE TITOLO A RICHIEDERE UTILIZZAZIONE?

Prioritariamente:

- ✓ il personale **in soprannumero sull'organico dell'istituto di titolarità**;
- ✓ il personale **trasferito quali soprannumerario** a domanda condizionata oppure d'ufficio nei 9 anni scolastici precedenti (dall'a.s. 2013/14 e successivi) e che abbiano richiesto in ciascun anno dell'ottennio il trasferimento nell'istituzione/comune di precedente titolarità;

2. TALE PERSONALE COME DEVE ESPRIMERE LE PREFERENZE NELLA DOMANDA PER EVITARE CHE LA STESSA NON SIA VALIDATA?

Devono inserire obbligatoriamente **come prima preferenza la scuola di precedente titolarità**.

Dopo l'espressione di tale preferenza è possibile indicare, **in subordine**, le scuole del comune (o del distretto sub-comunale nelle città metropolitane) che comprende la scuola di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, le scuole del comune viciniore, nel rispetto delle relative tabelle. Eventuali ulteriori preferenze relative a scuole di altri comuni devono essere indicate solo dopo le precedenti.

ATTENZIONE!

L'indicazione dell'intero comune (o distretto sub comunale) di ex titolarità è obbligatoria (anche nel caso di comuni in cui esista una sola scuola) **solo ove si intenda esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune (o distretto sub comunale)**.

La mancata indicazione della preferenza sintetica del comune o distretto sub-comunale di ex titolarità **(nel caso si esprimano preferenze anche per altri comuni)** annulla le preferenze puntuali e/o sintetiche relative ad altri comuni. Pertanto, in tali casi, saranno prese in considerazione solo le preferenze relative al comune di ex titolarità.

3. QUALE PERSONALE PUÒ RICHIEDERE L'UTILIZZAZIONE?

- ✓ Il personale A.T.A., **già in servizio in sedi coordinate, plessi e sezioni staccate che, a seguito del dimensionamento**, vengono a funzionare in comune diverso da quello della sede di titolarità.



- ✓ Il personale A.T.A. **restituito ai ruoli** che ha avuto una **sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda**;
- ✓ Il **DGSA dichiarato inidoneo** a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza;
- ✓ Il personale A.T.A. che, **dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza**, svolge mansioni di altro profilo comunque coerente;
- ✓ Il personale A.T.A. **dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza che chieda di essere utilizzato su posti disponibili in scuole** che non abbiano già in servizio analogo personale inidoneo (limitata a non più di una unità in ingresso per scuola in caso di concorrenza).
- ✓ il personale A.T.A. assunto a tempo indeterminato dal 1° settembre dell'anno scolastico precedente **trasferito d'ufficio**
- ✓ il personale A.T.A. che a qualunque titolo risulti **senza sede definitiva**;
- ✓ il personale A.T.A. **restituito ai ruoli di provenienza** a domanda o d'ufficio;
- ✓ il personale A.T.A. che, ai sensi del D.I. n. 331 del 29/7/1997, **cessato dal servizio** ha chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non ha trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
- ✓ Il personale A.T.A. **in esubero** ivi compresi coloro che abbiano superato o stiano frequentando corsi di riconversione professionale;
- ✓ I **responsabili amministrativi**, ivi compresi gli **insegnanti elementari, collocati permanentemente fuori ruolo** ai sensi dell'art. 21 della legge n. 463/78, che non sono stati inquadrati nel profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi.
- ✓ I **responsabili amministrativi** presenti nelle istituzioni scolastiche con personale già degli Enti Locali aggiunti al titolare della funzione di firma degli atti contabili della scuola.
- ✓ Il personale A.T.A. **proveniente da altra provincia** in cui ci sia **situazione di esubero**;
- ✓ Il DSGA che a seguito del dimensionamento è **assegnato in una scuola situata in comune diverso rispetto a quello di precedente titolarità** e che chiede l'utilizzazione in scuola del comune di precedente titolarità.

4. IN QUALI CASI È POSSIBILE CHIEDERE UTILIZZAZIONE INTERPROVINCIALE?

In un solo caso: al permanere della situazione di **esubero** (da non confondere con la situazione di sola soprannumerarietà) nel profilo e nella provincia di appartenenza.

Dette utilizzazioni saranno disposte nella provincia richiesta, laddove risultino disponibilità di posti, in coda alle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria provinciale.

5. CON QUALE PUNTEGGIO SI CONCORRE?

La Tabella di valutazione con cui calcolare il punteggio dell'utilizzazione è la stessa inserita nel CCNI 2019/22 relativo ai trasferimenti e comprende tre sezioni distinte:

- I. **Anzianità di servizio**
- II. **Esigenze di famiglia**



III. Titoli generali

NOTA BENE:

- a) per la valutazione del servizio bisognerà fare riferimento al punteggio e alle note riferiti ai “**trasferimenti d’ufficio**” e non a quelli “a domanda” ed è calcolato alla data di scadenza per la presentazione delle domande.

6. ANCHE PER LE UTILIZZAZIONI VALGONO LE PRECEDENZE?

Sì, ad esclusione della n. VI (**personale coniuge di militare o di categoria equiparata**), n. VII (**personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali**) e n. VIII (**personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al CCNQ del 04/12/17**).

E anche per le utilizzazioni in caso si richieda per esempio la **precedenza per assistenza** vale sempre l’obbligatorietà, **in alcuni casi**, della indicazione sintetica del codice comune:

L’indicazione della preferenza sintetica per il comune (o distretto sub-comunale per le città metropolitane) di precedenza è obbligatoria anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica. La mancata indicazione del comune (o distretto sub-comunale per le città metropolitane) di precedenza preclude la possibilità del riconoscimento della precedenza sia per il comune che per le eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di utilizzazione senza diritto di precedenza.

EX LSU

Può accedere alle operazioni di utilizzazione, **laddove sia risultato in soprannumero sull’organico di diritto dell’istituzione scolastica di titolarità per l’anno scolastico 2021/2022**, anche il personale ATA reclutato in esito alle procedure selettive di cui all’articolo 58, comma 5 ss., del decreto legge n. 69 del 2013 (e individuato con causale di contratto G7 - ART. 58, D.L.N.69/2013 E Art.1, COMMA 964, L. N.178/2020 - FULL TIME) che, per effetto della intesa firmata dalla UIL scuola, **ha partecipato alle procedure di mobilità a seguito di individuazione come perdente posto secondo le ordinarie modalità previste dal CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA, sottoscritto in data 6 marzo 2019.**

DSGA

Come noto, il bando di concorso in base all’art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **a parere della UIL scuola richiamato impropriamente**, prevede che gli aventi titolo



all'assunzione devono permanere nella sede di prima assegnazione di titolarità per un periodo non inferiore a quattro anni scolastici, oltre a quello dell'immissione in ruolo.

È stato chiarito anche in questo caso che il blocco **non si applica alle assegnazioni provvisorie** sempre in virtù del fatto che la legge non lo prevede e che il contratto non ha imposto vincoli in tal senso per la mobilità annuale.

Per cui, **tutti i DSGA neo assunti in ruolo potranno, avendone i requisiti, produrre domanda di assegnazione provvisoria.**

UIL SCUOLA Vicenza via Quasimodo 47/49
36100 Vicenza tel. 0444562992 – fax 0444962819 vicenza@uilscuola.it – cell. 3931121447

Enrico Bianchi
Segretario Territoriale Uil Scuola Vicenza

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE E UTILIZZAZIONI A.S. 2021/22 Personale docente, educativo e di religione cattolica

Scheda tecnica UIL scuola

AMPLIATE LE MAGLIE MA RESTANO FUORI VENTIMILA DOCENTI

Nel confronto sulle assegnazioni provvisorie dobbiamo dare atto all'amministrazione di aver accolto e allargato le maglie di una tela compromessa da norme di legge incomprensibili che determinano divisioni e discriminazioni tra i lavoratori che dovrebbero, invece, trovare soluzione nella dinamica contrattuale. Il benessere lavorativo in una comunità educante tra pari non può accettare divieti incomprensibili e divisione di diritti.

Per questo, pur riconoscendo al Ministero e al Capo Dipartimento, che ne ha guidato la delegazione, lo sforzo di allargare le maglie dei beneficiari delle assegnazioni provvisorie, strette da divieti legislativi anacronistici e discriminanti, resta – dopo una trattativa molto complessa, – l'insoddisfazione per la discriminazione che colpisce alcune frange di docenti.

Per loro cercheremo un Giudice che possa dare ascolto.

Ci voleva un po' di coraggio in più per lasciare alla contrattazione campo libero anche per effetto del contratto integrativo, che di fatto e di diritto, aveva fatto venire meno il blocco originario dei 5 anni.

Un blocco che, a nostro parere, non è stato sostituito da quello dei tre anni che rappresenta l'attenuazione di quello originario. A questo punto, si impone un momento di riflessione se vale la contrattazione o la decretazione unilaterale.

Una lunga discussione sulle assegnazioni provvisorie (strumento normativo che consente di assegnare il posto di servizio temporaneamente, per un anno) che ha visto la contrapposizione dei sindacati con l'amministrazione relegata nella sua azione da paletti e divieti legislativi, che impediscono la corretta e positiva gestione del settore.

Noi non riusciamo a capire quale strategia sia quella di legiferare per porre divieti, ma ancora più grave appare la condotta del Parlamento che si vuole sostituire al governo e tornare ad un buio passato che le riforme hanno cambiato. Un salto indietro. Una controriforma e non la prosecuzione di un riformismo che deve vedere ruoli e sedi di competenza.



Abbiamo apprezzato che alcune forze politiche abbiano messo a corredo e, a presupposto, delle proposte emendative il divieto di commistioni nella gestione che deve essere lasciata alla contrattazione.

Serve un chiarimento e per questo abbiamo chiesto al Ministro Bianchi una convocazione in sede politica che coinvolga la maggioranza di governo per definire le politiche di settore, che ci appaiono insufficienti per la transizione che si vuole dare a questo Paese.

LA SCHEDA TECNICA

TEMPISTICA

- **Personale docente** (infanzia, primaria e secondaria): **Dal 15 giugno al 5 luglio 2021 in modalità esclusivamente online.**

ATTENZIONE: Presenta la domanda in modalità cartacea (sempre dal 15 giugno al 5 luglio 2021):

- ✓ **docenti di I e II grado assunti con il concorso DDG 85/2018 con contratto a tempo determinato nell'a.s. 2018/19:** docenti le cui graduatorie sono state pubblicate **entro il 31 agosto 2018** e che saranno immessi in ruolo l'1/9/2021 perché non hanno svolto (in quanto rimandato o ripetuto) il periodo di formazione e prova nell'a.s. 2019/20 e lo hanno sostenuto nell'anno scolastico 2020/2021 (Le operazioni di cui al punto 42 dell'Allegato 1 del CCNI 19/22 riguardano esclusivamente tale tipologia di personale);
- ✓ **Personale educativo;**
- ✓ **Insegnanti di religione cattolica.**

Tutte le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria dovranno svolgersi entro la data del **9 agosto** e comunque **devono concludersi inderogabilmente entro il 31 agosto dell'anno scolastico in corso.**

NUOVA PROCEDURA ONLINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA E UTILIZZAZIONE PERSONALE DOCENTE

Dal **1° marzo 2021** l'accesso dei **nuovi utenti** all'area riservata del Ministero dell'istruzione (e di conseguenza alla piattaforma Istanze on line) può avvenire esclusivamente con credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Pertanto, gli aspiranti a partecipare alla mobilità annuale:



- ✓ in possesso di credenziali rilasciate in precedenza potranno continuare ad **utilizzarle fino al 30 settembre 2021**;
- ✓ **che non si sono mai registrati in precedenza e che quindi non hanno mai attivato l'utenza Polis potranno, invece, accedere solo tramite le credenziali SPID.**

Il servizio Istanze on line richiede, inoltre, il possesso di un'abilitazione, indispensabile per accedere al servizio. Per ottenere l'abilitazione l'utente deve seguire le indicazioni presenti nella sezione "Istruzioni per l'accesso al servizio". L'utente che accede con un'identità digitale SPID non ha bisogno dell'ulteriore riconoscimento fisico.

UNICO PUNTO DI ACCESSO PER LE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA E UTILIZZAZIONE IN MODALITÀ ONLINE

Da quest'anno all'interno del portale POLIS sarà disponibile **un unico punto di accesso denominato "Presentazione Domanda Mobilità in Organico di Fatto"** tramite il quale ciascun richiedente potrà presentare le due diverse tipologie di domanda (Utilizzazione, Assegnazione Provvisoria) **per tutti gli ordini e gradi di istruzione.**

Dal **giorno 8 luglio 2021** saranno rese disponibili, all'interno del portale SIDI, le funzioni per la gestione e la valutazione delle domande di utilizzazione ed assegnazione provvisoria del **personale docente** nel menù:

- ✓ Gestione Anno Scolastico;
- ✓ Gestione Mobilità e Disponibilità in Organico di Fatto;
- ✓ Personale docente.

Tali funzioni, disponibili agli utenti degli Uffici Scolastici Territoriali, consentiranno inoltre di scaricare elenchi e reportistica di supporto allo svolgimento del procedimento amministrativo.

PERSONALE DOCENTE

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

PERCHÉ SI CHIEDE E NUMERO DI DOMANDE POSSIBILI

1. QUALI SONO I MOTIVI PER CUI È POSSIBILE RICHIEDERE ASSEGNAZIONE PROVVISORIA?

Può partecipare all'assegnazione provvisoria, **provinciale o interprovinciale**, tutto il personale docente assunto a tempo indeterminato (anche con la sola nomina giuridica) per i soli motivi previsti dall'**art. 7 comma 1** del CCNI 2019/22 e di seguito indicati:



- ✓ ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ✓ ricongiungimento al coniuge o alla parte dell'unione civile;
- ✓ ricongiungimento al convivente (compresi i parenti e gli affini) purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- ✓ gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- ✓ ricongiungimento al genitore.

2. PER QUANTE PROVINCE È POSSIBILE RICHIEDERE ASSEGNAZIONE PROVVISORIA?

Una sola. E deve comunque coincidere con quella in cui ricorre uno dei motivi di cui all'art. 7 comma 1 sopra indicati.

3. IL DOCENTE CONIUGATO PUÒ SCEGLIERE DI RICONGIUNGERSI AD UN FAMILIARE DIVERSO RISPETTO IL CONIUGE?

Sì.

Nelle assegnazioni provvisorie il docente sceglie liberamente a quale familiare ricongiungersi, **senza alcun vincolo**. Ciò vale anche per il docente coniugato.

es. Il docente il cui coniuge è residente nel comune X della provincia A può chiedere il ricongiungimento al figlio o al genitore residenti nel comune Y, anche di diversa provincia.

L'importante è sapere che si può chiedere ricongiungimento ad un solo familiare e per una sola provincia.

4. IL DOCENTE CHE VUOLE RICONGIUNGERSI AL GENITORE DEVE ESSERE CONVIVENTE CON LO STESSO?

No.

Per ricongiungersi al coniuge o parte dell'unione civile, figli o genitore **non è necessaria la convivenza**.

5. IN QUALI CASI È INVECE NECESSARIA LA CONVIVENZA?

Nel solo caso di ricongiungimento ad una persona con cui si convive compresi i parenti e gli affini. In questo caso la stabilità della convivenza deve risultare da certificazione anagrafica.

CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA

6. NEL TRASFERIMENTO HO OTTENUTO UNA SCUOLA INDICATA PUNTUALMENTE E HO IL BLOCCO DEI TRE ANNI STABILITO DAL CCNI SULLA MOBILITÀ. TALE VINCOLO VALE ANCHE PER LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE?

No.



L'assegnazione provvisoria, ricorrendone i requisiti, la può richiedere anche il docente che nel corso dei trasferimenti o dei passaggi abbia ottenuto una scuola indicata puntualmente nel modulo-domanda online della mobilità. Quanto previsto dal CCNI sulla mobilità non si applica in questo caso per le assegnazioni provvisorie.

7. SONO UN DOCENTE IMMESSO IN RUOLO DALLA GRADUATORIA CONCORSUALE DI I E II GRADO DEL 2018 (DDG 85/2018- DM 631/2018) CON DECORRENZA 1/9/2019. LA LEGGE FINANZIARIA N. 145 DEL 2018 PREVEDE UN BLOCCO. CIÒ VALE ANCHE PER LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE?

No.

Con la sottoscrizione del CCNI si deroga la legge finanziaria del 2018, per cui tutti i docenti immessi in ruolo nel 2019, compresi i docenti ex FIT (DDG 85/2018 – DM 631/2018), a cui l'Amministrazione ha negato la partecipazione ai trasferimenti, possono inoltrare domanda di assegnazione provvisoria (provinciale o interprovinciale).

8. SONO UN DOCENTE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO L'1/9/2020. POSSO RICHIEDERE ASSEGNAZIONE PROVVISORIA?

È possibile solo nei seguenti casi:

1. Sé si è in sovrannumero o in esubero;
2. Se si rientra nell'articolo 33, commi 3 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (assistenza al familiare disabile o per handicap grave personale).¹

Purché tali situazioni si siano verificate successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

Possano altresì richiedere assegnazione provvisoria:

1. i docenti madri/padri di un figlio fino ai 3 anni (art. 42 bis del Decreto legislativo 151/01);

¹ **Art. 33 comma 3:** "A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti". **Art. 33 comma 6:** "La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità [...] ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso".



2. i docenti coniugi di militare trasferito d'ufficio (legge 1999, n. 266 e legge 2001, n.86).

9. SONO UN DOCENTE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO L'1/9/2019 MA HO RIMANDATO L'ANNO DI PROVA E STO PER CONCLUDERLO QUEST'ANNO. POSSO RICHIEDERE ASSEGNAZIONE PROVVISORIA?

Sì.

Il superamento dell'anno di prova non è requisito indispensabile per poter richiedere assegnazione provvisoria nel proprio ordine o grado di scuola.

10. SONO UN DOCENTE CHE PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/22 HA OTTENUTO PASSAGGIO DI RUOLO DALLA INFANZIA ALLA PRIMARIA. POSSO RICHIEDERE ASSEGNAZIONE PROVVISORIA?

In questi casi è possibile chiedere assegnazione provvisoria nella sola scuola primaria di attuale titolarità. Non è invece possibile chiederla anche per la scuola della infanzia, perché una volta ottenuto il passaggio di ruolo è necessario superare l'anno di prova e formazione prima di poter richiedere assegnazione anche in un altro grado o ordine di scuola rispetto a quello di appartenenza.

11. HO OTTENUTO TRASFERIMENTO/PASSAGGIO NELLA PROVINCIA IN CUI HO I REQUISITI DEL RICONGIUNGIMENTO. POSSO INOLTRE LA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE SE LA SCUOLA SI TROVA IN UN COMUNE DIVERSO RISPETTO LA RESIDENZA DEL FAMILIARE A CUI VOGLIO RICONGIUNGERMI?

Sì.

Già con la sottoscrizione dell'ipotesi del CCNI 2019/22 è stato eliminato il vincolo per cui non era possibile richiedere assegnazione provvisoria nella provincia di ricongiungimento, se ottenuta con il trasferimento/passaggio interprovinciale.

Pertanto, alle operazioni di assegnazione provvisoria provinciale possono partecipare anche i docenti che abbiano ottenuto per l'a.s. in cui si effettuano le operazioni annuali **un movimento interprovinciale per la provincia in cui ricorre uno dei motivi di cui all'art. 7 comma 1.**

12. SONO UN DOCENTE CON UNA SENTENZA ANCORA NON DEFINITIVA. HO DIRITTO A RIMANERE NELLA PROVINCIA IN CUI MI HA ASSEGNATO IL GIUDICE O DEVO INOLTRE DOMANDA DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PARTECIPANDO INSIEME AGLI ALTRI DOCENTI?

Al personale in attesa di sentenza definitiva in ordine al contenzioso derivato dalle operazioni di mobilità, **va garantita la possibilità di permanere in via provvisoria nella provincia o nella scuola assegnata dal provvedimento del giudice.**

DOMANDA IN MODALITÀ CARTACEA

13. CHI SONO I DOCENTI CHE PRESENTANO DOMANDA IN MODALITÀ CARTACEA (FASE 42 CCNI)?

Gli unici sono i docenti di I e II grado assunti **a tempo determinato l'1/9/2018** dalla graduatoria di merito DDG 85/2018, **che hanno svolto nell'anno scolastico in corso (2020/2021) il periodo di**



formazione e prova perché non lo hanno svolto nell'a.s. 2018/19 e 2019/20 (o lo hanno svolto con esito negativo e quindi dovevano ripeterlo). Tale personale avrà pertanto decorrenza giuridica ed economica l'1/9/2021.

Tali docenti presenteranno domanda in modalità cartacea.

Attenzione: Nulla c'entrano, quindi, i docenti assunti in ruolo nel 2019 (DDG 85/2018 o DM 631/18) che potranno invece normalmente presentare domanda in modalità online e concorrere con tutti gli altri docenti.

POSTI DI SOSTEGNO

14. SONO UN DOCENTE TITOLARE SU POSTO DI SOSTEGNO, POSSO RICHIEDERE ASSEGNAZIONE ANCHE SUI POSTI DI TIPO COMUNE?

Il docente titolare su posto di sostegno può richiedere **anche** posti comuni solo se ha superato il vincolo quinquennale, altrimenti sarà possibile chiedere solo posti di sostegno. È lo stesso vincolo che vale nei trasferimenti.

15. CHI PUÒ RICHIEDERE L'ASSEGNAZIONE PROVVISORIA INTERPROVINCIALE SU POSTO DI SOSTEGNO SPROVVISTO DI TITOLO SPECIFICO?

Il personale docente, che ha titolo a richiedere assegnazione provvisoria per uno dei motivi di cui all'art. 7 comma 1, **purché stia per concludere il corso di specializzazione sul sostegno o, in subordine, che abbia almeno un anno di servizio sul sostegno, anche a tempo determinato**, può essere assegnato sui posti di sostegno, previo accantonamento di un numero di posti di sostegno pari al numero di docenti specializzati inseriti nelle graduatorie provinciali o di istituto.

La richiesta di posti di sostegno può essere presentata da tutti i docenti in possesso dei requisiti di cui sopra ed **esclusivamente per le assegnazioni provvisorie interprovinciali**.

Tra tutti i docenti che utilizzeranno tale possibilità **avranno priorità**, nell'ordine:

- a) genitori con figli disabili (art. 8, punto IV, lett. g);
- b) genitori con figli fino ai 6 anni di età (art. 8, punto IV, lett. l);
- c) genitori con figli di età compresa tra 6 e 12 anni (art. 8, punto IV, lett. m).

16. COME AVVENGONO IN QUESTO CASO LE OPERAZIONI?

- a) L'operazione è residuale rispetto alle altre domande di assegnazione provvisoria con i requisiti ordinari (sequenza n. 41 dell'ordine delle operazioni).



b) La provincia in cui si darà la disponibilità deve necessariamente coincidere con quella in cui ricorra uno dei requisiti previsti dall'art. 7 comma 1.

c) Tale possibilità è quindi **aggiuntiva e in subordine** rispetto alla richiesta di **assegnazione provvisoria interprovinciale** per la propria classe di concorso o posto di titolarità (ed aggiuntiva e in subordine anche all'eventuale richiesta di assegnazione provvisoria interprovinciale per altro posto o altro grado rispetto a quello di titolarità).

d) Il docente dovrà obbligatoriamente allegare alla domanda una dichiarazione in cui si evinca il possesso di uno dei due requisiti sopra indicati.

Attenzione: Nella nuova schermata online ci sarà una sezione specifica per tali docenti.

17. COME AVVERRANNO LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE INTERPROVINCIALI PER CHI È IN POSSESSO DEL TITOLO DEL SOSTEGNO?

Per le **assegnazioni interprovinciali** su posto di sostegno si seguono due distinte sequenze:

1. Assegnazione provvisoria del docente titolare su posto di sostegno;
2. In subordine, assegnazione provvisoria del docente titolare su posto comune in possesso del titolo di sostegno.

PUNTEGGI E ALLEGATI

18. QUALI PUNTEGGI VENGONO ASSEGNATI A CHI FA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA?

Sono assegnati:

- ✓ **punti 6** per il ricongiungimento al familiare (*coniuge o parte dell'unione civile; convivente; figli o affidati minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità; genitori*);
- ✓ **punti 4** per ogni figlio o affidato di età inferiore ai 6 anni;
- ✓ **punti 3** per ogni figlio o affidato di età superiore ai 6 anni e inferiore ai 18 anni.

ATTENZIONE! Non sono valutati titoli o anzianità di servizio.

NOTA BENE:

a) Il **punteggio spetta per il comune di residenza** della persona cui si chiede il ricongiungimento a condizione che essa, alla data di presentazione della domanda vi risieda effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.



b) Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori è attribuito solo nel caso in cui almeno uno dei due genitori abbia un'età superiore a 65 anni (l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria).

c) Il punteggio per i figli è assegnato anche se questi compiono i 6 anni (pp. 4) o i 18 anni (pp. 3) entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria.

d) In caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

19. QUALI ALLEGATI È NECESSARIO PRESENTARE?

All'istanza di assegnazione provvisoria devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie.

Per le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni, si veda quanto stabilito dall'art. 4 dell'O.M. sulla mobilità anche con riferimento ai casi di ricongiungimento al convivente.

ALTRE CLASSI DI CONCORSO - TIPOLOGIA DI POSTO - PART TIME

20. QUANDO È POSSIBILE RICHIEDERE ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PER ALTRE CLASSI DI CONCORSO O POSTI DI GRADO DIVERSO?

L'assegnazione provvisoria, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, può essere richiesta anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione, se:

- ✓ Si è in possesso del titolo valido per il grado di scuola diverso (abilitazione/idoneità);
- ✓ Si è superato il periodo di prova nel grado/ruolo di appartenenza al momento della presentazione della domanda.

21. IN QUESTI CASI IN CHE ORDINE SARANNO VALUTATE LE DOMANDE?

- a)** La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione o per altro tipo di posto è **aggiuntiva** rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità.
- b)** L'assegnazione provvisoria nell'ambito dello stesso grado o classe di concorso **precede** quella dei titolari tra gradi diversi o classi di concorso.
- c)** L'assegnazione provvisoria in scuole del comune di ricongiungimento **precede** l'assegnazione per scuole di diverso comune anche rispetto alle richieste di classi di concorso o posti di grado diversi da quello di appartenenza.



22. È POSSIBILE OTTENERE L'ASSEGNAZIONE PROVVISORIA SOMMANDO PIÙ SPEZZONI O IN PART TIME?

Le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere effettuate sui posti dell'organico dell'autonomia e sui posti istituiti ai sensi dell'art. 1 comma 69 della legge 107/15, anche sommando, a richiesta degli interessati, spezzoni diversi compatibili.

Per il **personale in part time** l'assegnazione provvisoria può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili.

Attenzione: nella nuova schermata online ci sarà la possibilità di indicare se il docente al momento della domanda è in regime di part time e per quante ore.

I CASI IN CUI NON È POSSIBILE L'ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

(IL CASO DEI COMUNI DIVISI IN PIÙ DISTRETTI)

23. QUALI SONO I CASI IN CUI NON È POSSIBILE RICHIEDERE ASSEGNAZIONE PROVVISORIA?

Non può essere richiesta assegnazione provvisoria:

- ✓ all'interno del comune di titolarità (con le eccezioni per le città metropolitane);
- ✓ nei confronti del personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica coincidente con l'inizio dell'anno scolastico per cui si svolgono le operazioni di assegnazione provvisoria **(con esclusione dei docenti ex FIT assunti a tempo determinato l'1/9/2018 e che saranno assunti in ruolo l'1/09/2021 per effetto dello svolgimento del periodo di formazione e prova nell'a.s. 2020/21);**
- ✓ per più province.

Inoltre, non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti dei docenti che non abbiano ottenuto la conferma in ruolo per l'anno scolastico per cui si svolgono le operazioni di assegnazione provvisoria.

IL CASO DEI COMUNI DIVISI IN PIÙ DISTRETTI

24. CI SONO DELLE DEROGHE PER LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PROVINCIALI NELLE CITTÀ I CUI COMUNI SONO DIVISI IN PIÙ DISTRETTI?

Sì.

Nei casi in cui il comune di titolarità sia diviso in più distretti (città metropolitane es. Milano, Roma, Napoli ecc.) è consentita l'assegnazione provvisoria provinciale **solo** ai docenti che oltre ad avere uno dei requisiti di cui all'art.7 comma 1 **sono in possesso di una delle precedenze di cui al successivo art. 8.**



PREFERENZE E PRECEDENZE

25. QUALI E QUANTE PREFERENZE È POSSIBILE ESPRIMERE?

L'assegnazione provvisoria può essere richiesta indicando fino a **20 preferenze per i docenti dell'infanzia e primaria** e fino a **15 preferenze per i docenti della scuola secondaria**.

- ✓ Le preferenze possono essere del seguente tipo:
 - scuole
 - comuni
 - distretti
 - codice provincia (solo nel caso di assegnazione interprovinciale).
- ✓ Le preferenze territoriali espresse nell'apposita sezione del modulo domanda saranno progressivamente esaminate nell'ordine riportato per tutte le tipologie di posto o classe di concorso richiesti diversi da quello di appartenenza.

26. COME BISOGNA ESPRIMERE LE PREFERENZE ALL'INTERNO DEL MODULO DOMANDA PER EVITARE CHE LA DOMANDA NON SIA VALIDATA NEL CASO DI RICONGIUNGIMENTO AL FAMILIARE?

Ai fini del ricongiungimento al familiare bisognerà esprimere **come prima preferenza** il comune di ricongiungimento (o distretto sub-comunale nelle città metropolitane) **oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso**.

ATTENZIONE!

L'indicazione del codice sintetico del comune (o distretto sub comunale nelle città metropolitane) di ricongiungimento è obbligatoria (anche nel caso di comuni in cui esista una sola scuola) **solo se si intende esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune (o distretto sub comunale nelle città metropolitane)**.

In caso di mancata indicazione del comune (o distretto sub comunale) di ricongiungimento (nel caso si esprimano preferenze anche per altri comuni) la domanda non è annullata, ma l'ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune (**o distretto sub comunale**) di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.

27. SONO CONFERMATE TUTTE LE PRECEDENZE RISPETTO L'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE?

Sì.

Sono confermate tutte le tipologie di precedenza degli anni passati (art. 8).



In particolare, la **precedenza per le lavoratrici madri e i lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età fino ai 6 anni e, limitatamente ai trasferimenti interprovinciali, superiore ai 6 e fino ai 12 anni** continua a precedere l'assistenza all'unico parente o affine entro il secondo grado (ovvero entro il terzo grado) con handicap grave.

28. COME BISOGNA ESPRIMERE LE PREFERENZE ALL'INTERNO DEL MODULO DOMANDA PER EVITARE CHE LA DOMANDA NON SIA VALIDATA NEL CASO SI FRUISCA DI UNA DELLE PRECEDENZE DI CUI ART. 8?

Si ha diritto alla precedenza purché si esprima **come prima preferenza** il comune (o distretto sub-comunale nelle città metropolitane) in cui si esercita la precedenza **oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso**.

ATTENZIONE!

L'indicazione del codice sintetico del comune (o distretto sub comunale nelle città metropolitane) in cui si esercita la precedenza è **obbligatoria** (anche nel caso di comuni in cui esista una sola scuola) **solo se si intende esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune (o distretto sub comunale)**.

La mancata indicazione del comune (o distretto sub comunale) di riferimento (nel caso si esprimano preferenze anche per altri comuni) preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria, senza diritto di precedenza.

→ ECCEZIONI ←

Fanno eccezione le precedenze di cui all'art. 8:

- ✓ **n. I (non vedenti/emodializzati);**
- ✓ **n. III lettera d) art. 21 legge 104/92 (personale con certificazione di handicap, anche non grave, e con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie I, II e III della tabella A annessa alla Legge 648/1950)**

Esclusivamente per tali precedenze non esiste alcun tipo di vincolo, né in riferimento alla provincia in cui esercitare il diritto della precedenza, né per il criterio con cui esprimere le preferenze all'interno del modulo domanda (es. non è obbligatorio, in nessun caso, esprimere il codice del comune).

Inoltre, per fruire delle precedenze

- ✓ **n. IV (assistenza);**
- ✓ **n. VI (coniuge di militare o categoria equiparata)**

✓ **n. VII (incarichi pubblici)**

è comunque necessario che ricorra uno dei motivi di cui all'art. 7 comma 1

UTILIZZAZIONI

CHI PUÒ RICHIEDERLA E COME ESPRIMERE LE PREFERENZE

1. CHI È IL PERSONALE AVENTE TITOLO A RICHIEDERE UTILIZZAZIONE?

Prioritariamente:

- ✓ I docenti che, dopo le operazioni di trasferimento risultino a qualunque titolo **senza sede definitiva o in esubero sulla provincia**;
- ✓ I docenti **trasferiti quali soprannumerari** a domanda condizionata oppure d'ufficio nei 9 anni scolastici precedenti (dall'a.s. 2013/14 e successivi) e che abbiano richiesto in ciascun anno dell'ottennio il trasferimento nell'istituzione/comune di precedente titolarità;

2. TALI DOCENTI COME DEVONO ESPRIMERE LE PREFERENZE NELLA DOMANDA PER EVITARE CHE LA STESSA NON SIA VALIDATA?

Tali docenti devono inserire obbligatoriamente **come prima preferenza la scuola di precedente titolarità**.

Dopo l'espressione di tale preferenza è possibile indicare, **in subordine**, le scuole del comune (o del distretto sub-comunale nelle città metropolitane) che comprende la scuola di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, le scuole del comune viciniore, nel rispetto delle relative tabelle. Eventuali ulteriori preferenze relative a scuole di altri comuni devono essere indicate solo dopo le precedenti.

ATTENZIONE!

L'indicazione dell'intero comune (o distretto sub comunale) di ex titolarità è obbligatoria (anche nel caso di comuni in cui esista una sola scuola) **solo ove si intenda esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune**.

La mancata indicazione della preferenza sintetica del comune o distretto sub-comunale di ex titolarità **(nel caso si esprimano preferenze anche per altri comuni)** annulla le preferenze puntuali e/o sintetiche relative ad altri comuni. Pertanto, in tali casi, saranno prese in considerazione solo le preferenze relative al comune di ex titolarità.

3. CHI SONO GLI ALTRI CHE POSSONO RICHIEDERE L'UTILIZZAZIONE?

- ✓ Docenti che **cessano dal collocamento fuori ruolo** e che vengono restituite al proprio ruolo e alla titolarità di provenienza e che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda;
- ✓ Docenti che, ai sensi del DM n. 331/1997, **cessati dal servizio** hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
- ✓ Docenti, appartenenti a ruoli, **posti o classi di concorso in esubero**, che richiedono l'utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell'ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi di titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell'esubero;
- ✓ Docenti **titolari su insegnamento curricolare in possesso del titolo di specializzazione** che chiedono di essere utilizzati solo sul sostegno, nell'ambito dello stesso grado di istruzione;
- ✓ Docenti di **scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l'insegnamento della lingua straniera**, che chiedono di essere utilizzati su posto lingua straniera, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili;
- ✓ Docenti **titolari su insegnamento curricolare possono chiedere di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere, presso le istituzioni carcerarie o sulle sedi di organico dei CPIA e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello (ex-corsi serali)**;
- ✓ Docenti che **abbiano superato corsi di riconversione professionale per il sostegno o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno** che chiedono di essere utilizzati su posti di sostegno del medesimo grado di scuola;
- ✓ Docenti della **scuola secondaria I grado che rientrano nelle categorie indicate negli articoli 43 e 44 della Legge n.270/1982** riguardanti rispettivamente i docenti di educazione fisica senza titolo e i docenti di educazione musicale;
- ✓ Insegnanti **tecnico-pratici** non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella B allegata al DPR n.19/2016, che possono essere utilizzati ai sensi dell'art. 14 comma 17 della legge n.135/2012, su posti disponibili ricorrendo le condizioni previste con riguardo alle abilitazioni, ai titoli di studio e alla specializzazione sul sostegno;
- ✓ Insegnanti **tecnico-pratici appartenenti a classi di concorso in esubero** in possesso di un titolo di studio che consenta l'accesso ad altra classe di concorso, sia essa appartenente alla tabella A, che alla tabella B del DPR 19/16 e successive modifiche, sono utilizzati sulle relative disponibilità per le quali hanno titolo, nei limiti della permanenza di situazione di esubero provinciale della classe di concorso o dell'area di provenienza. Nel caso di utilizzazione in classi di concorso della tabella A, sarà attribuito il maggior trattamento economico spettante.
- ✓ Docenti, **anche non in esubero, in possesso dei requisiti indicati nei commi 1 e 2 dell'art.3 del DM n.8/2011, riguardante la pratica musicale nella scuola primaria**, che chiedono di essere utilizzati, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete, per la diffusione della cultura e della pratica musicale.



- ✓ Docenti che, **pur non essendo soprannumerari, appartengono a classi di concorso o posti in esubero nella provincia**, sono utilizzati a domanda, nei limiti dell'esubero, in altra classe di concorso o posti anche di grado diverso di istruzione per i quali siano in possesso del titolo valido per la mobilità professionale;
- ✓ Personale **titolare su provincia, appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero**, viene utilizzato anche d'ufficio in altra classe di concorso o posto, comunque nell'ambito di un unico grado di istruzione;
- ✓ Personale docente che al termine delle operazioni di mobilità dovesse risultare ancora in **esubero nazionale**, e sia rimasto in carico alla provincia di immissione in ruolo, viene assegnato d'ufficio ad una scuola al termine di tutte le operazioni previste anche in soprannumero.

UTILIZZAZIONE INTERPROVINCIALE

4. IN QUALI CASI È POSSIBILE CHIEDERE UTILIZZAZIONE INTERPROVINCIALE?

In **un solo caso**: al permanere della situazione di **esubero** (da non confondere con la situazione di sola soprannumerarietà) nel posto o nella classe di concorso della provincia di appartenenza.

Dette utilizzazioni saranno disposte nella provincia richiesta, laddove risulti disponibilità di posti di insegnamento, prioritariamente per il posto o per la classe di concorso di appartenenza ed in subordine su posti comunque disponibili per i quali il docente sia in possesso del titolo di abilitazione corrispondente.

OTTIMIZZAZIONE DELLA CATTEDRA

5. È POSSIBILE OTTENERE L'OTTIMIZZAZIONE DELLA CATTEDRA?

Sì.

Il **titolare di cattedra costituita tra più scuole completa l'orario nella scuola di titolarità**, qualora nella stessa si determini la **disponibilità di ore anche parziale**, ferma restando l'unitarietà dell'insegnamento nella scuola di completamento.

Il provvedimento viene formalizzato dal dirigente scolastico della scuola di titolarità.

PUNTEGGI E PRECEDENZE

6. CON QUALE PUNTEGGIO SI CONCORRE?

La Tabella di valutazione con cui calcolare il punteggio dell'utilizzazione è la stessa inserita nel CCNI 2019/22 relativo ai trasferimenti e passaggi e comprende tre sezioni distinte:

- I. **Anzianità di servizio**
- II. **Esigenze di famiglia**
- III. **Titoli generali**

**NOTA BENE:**

a) per la valutazione del servizio bisognerà fare riferimento al punteggio e alle note riferiti ai “**trasferimenti d’ufficio**” e non a quelli “a domanda”.

b) a tale punteggio si aggiungerà anche l’anno in corso (punteggio di ruolo ed eventuale punteggio della continuità di scuola) ed ulteriori titoli posseduti **entro il termine previsto per la presentazione delle domande**.

7. ANCHE PER LE UTILIZZAZIONI VALGONO LE PRECEDENZE?

Sì, ad esclusione della n. VI (**personale coniuge di militare o di categoria equiparata**), n. VII (**personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali**) e n. VIII (**personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al CCNQ del 04/12/17**).

E anche per le utilizzazioni in caso si richieda per esempio la **precedenza per assistenza** vale sempre l’obbligatorietà, **in alcuni casi**, della indicazione sintetica del codice comune:

L’indicazione della preferenza sintetica per il comune (o distretto sub-comunale per le città metropolitane) di precedenza è obbligatoria anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica. La mancata indicazione del comune (o distretto sub-comunale per le città metropolitane) di precedenza preclude la possibilità del riconoscimento della precedenza sia per il comune che per le eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di utilizzazione senza diritto di precedenza.

LICEI MUSICALI**8. SONO PREVISTE ANCHE PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/22 LE UTILIZZAZIONI PER I DOCENTI TITOLARI SULLE CLASSI DI CONCORSO A-29, A-30 E A-56 SULLE CLASSI DI CONCORSO A-53, A-55, A-63 E A-64 DEI LICEI MUSICALI AI SENSI DELL'ART. 6 BIS?**

No.

Come per l’a.s. 2020/21, anche per l’anno scolastico 2021/22, le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie sugli insegnamenti specifici dei licei musicali e coreutici avverranno secondo le regole generali di cui all’Allegato 1 del CCNI.

INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA

Le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie degli **insegnanti di religione cattolica** sono effettuate d’intesa tra il Direttore Generale Regionale e l’Ordinario Diocesano competente a domanda dell’interessato (art. 2 comma 11), avendo riguardo alla ripartizione del territorio in diocesi, nel



quadro delle disponibilità, comprensivo di tutti i posti di insegnamento della religione cattolica complessivamente funzionanti (art. 4 comma 1 CCNI 8 luglio 2020).

1. COSA PUÒ CHIEDERE UN DOCENTE DI RELIGIONE DI RUOLO?

Il CCNI sottoscritto consentirà agli insegnanti di religione a tempo indeterminato, a domanda e sempre nell'ambito dell'insegnamento della religione utilizzando i modelli UR1 e UR2, di essere:

- A. "utilizzati" in una scuola/istituto diverso della propria diocesi, nello stesso grado scolastico;
- B. "utilizzati", all'interno della propria diocesi, in un differente grado scolastico (ad esempio dall'infanzia alla primaria, o dalla sec. I grado alla sec. II grado).
- C. "utilizzati", all'interno della propria diocesi, in un altro settore formativo (ad esempio dalla primaria alla secondaria).
- D. Inoltre, i docenti interessati potranno richiedere, sempre presentando il modello UR1 o il modello UR2:
- E. Assegnazione provvisoria territoriale (fuori dalla propria diocesi in possesso dell'idoneità della diocesi di destinazione).
- F. Assegnazione provvisoria professionale (sempre fuori dalla propria diocesi in possesso della specifica idoneità della diocesi di destinazione).

ATTENZIONE: I provvedimenti a) e b) sono considerati definitivi alla stregua di un ordinario trasferimento e dunque non hanno bisogno di ulteriori conferme negli anni successivi al nuovo utilizzo, i provvedimenti c), d), e) hanno la caratteristica della provvisorietà e vanno riconfermati nel successivo anno scolastico. In alternativa ad eventuale Trasferimento presso la diocesi di precedente Assegnazione Temporanea oppure all'interno della stessa diocesi attraverso il "passaggio di ruolo".

2. IN CASO DI RIDUZIONE ORARIA, COSA PUÒ CHIEDERE UN IDR?

I docenti di religione che nella propria scuola subiscono una riduzione fino ad un quinto dell'orario cattedra possono chiedere l'utilizzo delle ore mancanti con ore a disposizione nella scuola di "titolarità" (utilizzo permanente); mentre se in servizio su più scuole, rimarranno a disposizione nella scuola dove è avvenuta la riduzione (art. 2 comma 7 del CCNI).

3. QUALI ALTRE TUTELE OFFRE IL CONTRATTO NAZIONALE SULLE UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI?

I docenti di religione a cui è stata revocata l'idoneità ecclesiastica per l'insegnamento della religione cattolica previsto dall'art. 3 comma 4 della legge 186/2003 possono richiedere l'utilizzo secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 11 che richiama il comma 3: *"Il personale in esubero su provincia, appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero, viene utilizzato anche d'ufficio in altra classe di concorso o posto, comunque nell'ambito di un unico grado di istruzione, nel seguente ordine:*

- a) insegnamenti richiesti per l'utilizzazione a domanda per i quali si possiede l'abilitazione; b) altri insegnamenti per cui si possiede l'abilitazione; c) insegnamenti a cui può accedere sulla base dei titoli di studio posseduti. L'utilizzazione d'ufficio su posti di sostegno del personale in



soprannumero è disposta solo se l'interessato, compreso il personale di cui all'art. 14, comma 14 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 135 del 7 agosto 2012 e successive modifiche e integrazioni, è in possesso del previsto titolo di specializzazione, nonché qualora stia frequentando l'apposito corso di formazione; è fatto salvo quanto previsto all'ultimo periodo del successivo art. 5, comma 6.

4. NEL 2013/14 HO PERSO LA POSSIBILITÀ DI INSEGNARE NELLA SCUOLA DI PRIMA CONFERMA, POSSO RITORNARE?

Si è possibile ottenere la precedenza per il rientro nella sede di prima titolarità, se questa si è persa a causa della riduzione oraria.

EDUCATORI

Al **personale educativo** si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano le utilizzazioni ed assegnazione provvisorie del personale docente.

In particolare:

- ✓ in presenza di **esubero provinciale** si applica la disciplina per l'utilizzazione a domanda in altro ruolo, per classi di concorso o posti di sostegno per i quali gli interessati siano in possesso del prescritto titolo.
- ✓ qualora presso **istituzioni educative maschili esistano posti di organico disponibili determinati dalla semiconvittualità femminile e, reciprocamente, presso istituzioni educative femminili posti di organico disponibili determinati dalla semiconvittualità maschile**, dovrà essere, inoltre, prevista la possibilità che le operazioni di utilizzazione, finalizzate alla copertura di detti posti, siano disposte nei confronti di tutto il personale educativo soprannumerario, prescindendo quindi dal relativo ruolo di appartenenza (ruolo maschile - ruolo femminile) e prioritariamente presso l'istituzione di precedente titolarità. Dovrà, infine, essere garantita l'utilizzazione del personale educativo presso le altre istituzioni educative.

Il **personale educativo trasferito quale soprannumerario negli ultimi nove anni**, che abbia richiesto in ciascun anno dell'ottennio il trasferimento anche nell'istituzione di precedente titolarità, può richiedere l'utilizzazione nell'istituzione di precedente titolarità con precedenza rispetto agli altri aspiranti.

Enrico Bianchi
Segretario Territoriale Uil Scuola Vicenza